



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA
DIVISIONE CULTURA, ARCHIVIO, MUSEI E BIBLIOTECHE
S. ATTIVITA' CULTURALI**

ATTO N. DEL 325

Torino, 06/06/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Paolo MAZZOLENI

Gabriella NARDELLI

Giovanna PENTENERO

Francesco TRESSO

Jacopo ROSATELLI

Rosanna PURCHIA

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Chiara FOGLIETTA - Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DENOMINATI "MOLE ANTONELLIANA" E "CINEMA MASSIMO" ALLA FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO – MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA.

La Città di Torino è l'unica proprietaria degli immobili denominati "Mole Antonelliana" e "Cinema Massimo", oggetto di concessione in uso gratuito alla Fondazione Maria Adriana Prolo – Museo Nazionale del Cinema – Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine, in virtù di specifica convenzione (A.P. 1745 dell'1 marzo 2016, con scadenza originaria il 28/02/2021, prorogata al 28 febbraio 2023 con A.P. 235 del 26 febbraio 2021, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Torino l'11 marzo 2021 al n. 1468 serie 3), in ottemperanza agli oneri di partecipazione a carico della Città, in qualità di socio fondatore, sanciti dallo Statuto dell'ente partecipato.

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9107208/45) dell'8 luglio 1991 la Città di Torino

aderiva infatti in qualità di Socio Fondatore alla Fondazione “Maria Adriana Prolo – Museo Nazionale del Cinema, Fotografia e Immagine” e con analogo provvedimento, (mecc. 9400909/60) il 14 febbraio 1994 la Città di Torino individuava nella Mole Antonelliana il luogo idoneo per l’esposizione delle collezioni del Museo Nazionale del Cinema.

Tra il 1994 e il 1999 la Città realizzava il restauro e la riqualificazione funzionale della Mole Antonelliana, sostenendone le conseguenti spese ed ultimando i lavori il 15 gennaio 1999. Venivano successivamente avviate, ad opera della Fondazione, le procedure per l’allestimento museale.

Nel periodo immediatamente precedente l’apertura al pubblico del Museo, i rapporti fra la Città di Torino e la Fondazione sono stati disciplinati fino alla data di inaugurazione con convenzioni e protocolli d’intesa che definivano le modalità di gestione e funzionamento della struttura. Il Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana è stato inaugurato il 19 luglio 2000 ed il giorno successivo è stato aperto al pubblico.

Nel corso degli anni successivi all’inaugurazione, la Città ha continuato a garantire alla Fondazione la disponibilità oltre che della Mole Antonelliana (deliberazione del Consiglio Comunale del 14 febbraio 1994 mecc. n. 9400909/60, deliberazione di Giunta Comunale del 19 dicembre 2000, mecc. n. 2000 012436/26 e dell’8 aprile 2015 mecc. n. 2015 00096/065, in ossequio al disposto di cui all’art. 2 dello Statuto della Fondazione per cui: “*La Fondazione ha sede legale in Torino, Via Montebello n. 20, nei locali della Mole Antonelliana, concessi in uso gratuito alla Fondazione dal Comune di Torino*”) anche di altri immobili di proprietà comunale, a diverso titolo, tra cui il Cinema Massimo (deliberazione della Giunta Comunale del 26 ottobre 1999, mecc. 9909389/45 e dell’8 aprile 2015 mecc. n. 2015 00096/065), per l’ottimale conseguimento delle funzioni istituzionali ed in considerazione all’implementazione quantitativa e qualitativa delle attività promosse.

Il Museo Nazionale del Cinema, nato dall’idea di Maria Adriana Prolo di creare un luogo consacrato alla raccolta dei documenti dell’industria cinematografica torinese e divenuto Fondazione nel 1992, ha lo scopo di promuovere, in coerenza con le finalità istituzionali sancite dall’art. 3 dell’attuale Statuto, attività di studio, ricerca e documentazione in materia di cinema, fotografia e immagine e di promozione della cultura cinematografica.

L’ingente patrimonio attualmente conservato dalla Fondazione, rende il Museo uno tra i più importanti e prestigiosi al mondo per la ricchezza, la varietà e l’unicità di alcuni reperti. Il patrimonio include una Cineteca, una Fototeca e una Bibliomediateca. Il Museo Nazionale del Cinema, anche in considerazione della sede prestigiosa che lo ospita, è da sempre attento alle esigenze delle differenti tipologie di pubblico, adottando provvedimenti e sviluppando strategie digitali atte a garantirne la massima fruizione e a migliorare l’esperienza di visita degli utenti. Oltre alle azioni di valorizzazione dell’ingente patrimonio posseduto, la Fondazione promuove importanti attività scientifiche, di divulgazione e di promozione della cultura cinematografica tra cui si annoverano i tre festival cinematografici cittadini (Torino Film Festival, Cinemambiente e Lovers Film Festival) e il TorinoFilmLab, laboratorio sulla produzione internazionale che sostiene i talenti emergenti di tutto il mondo.

Gli scopi e le attività propri della Fondazione sono risultati negli anni, e risultano tuttora, pienamente coerenti con le finalità istituzionali della Città di Torino che, con la propria partecipazione all’ente, concorre alla definizione delle politiche di valorizzazione, anche sul piano nazionale e internazionale, del patrimonio storico, artistico e culturale del Museo, favorendo la massima accessibilità e partecipazione cittadina e sostenendo attività di promozione cinematografica di qualità e con impatto positivo sul territorio cittadino.

In prossimità della scadenza della convenzione, con nota ns. prot. n. 5250 del 01/08/2022 ai sensi dell'art. 4 della stessa, la Fondazione Maria Adriana Prolo – Museo Nazionale del Cinema ha avanzato alla Città richiesta di rinnovo, producendo allo scopo un'approfondita relazione, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (**all. 1**), contenente il programma delle misure per la conservazione, gli obiettivi di valorizzazione, la destinazione d'uso prevista e la modalità di fruizione pubblica degli immobili, alla quale si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Nell'arco degli anni di convenzione per la concessione degli immobili, la Fondazione ne ha fatto un uso coerente con quanto prescritto dagli atti convenzionali e proficuo rispetto ai propri fini e a quelli della Città, in ambito di promozione dei servizi museali e delle iniziative cinematografiche, come testimoniato dal positivo andamento delle attività e come verificato dalla documentazione acquisita dalla Città anche nelle sedi istituzionali dell'ente a cui la Città presenza in qualità di socio fondatore.

Nel corso di tutto il periodo di assegnazione, la Fondazione ha inoltre garantito la valorizzazione delle strutture concesse oltre che attraverso la promozione delle attività al suo interno con la massima fruizione, mediante la loro conservazione in piena efficienza funzionale, impiantistica ed estetica, con la presa in carico dei lavori di manutenzione ordinaria e l'attenta sorveglianza in merito alle necessità di manutenzione straordinaria, contrattualmente a carico della Città.

Alla luce di quanto sopra esposto ed in considerazione:

- degli oneri derivanti dalla partecipazione della Città all'ente (di cui all'art. 2 dello Statuto della Fondazione, che dispone che *“la Fondazione ha sede legale in Torino, Via Montebello n. 20, nei locali della Mole Antonelliana, concessi in uso gratuito alla Fondazione dal Comune di Torino. La Regione Piemonte e il Comune di Torino si impegnano altresì a mettere a disposizione della Fondazione altri immobili da destinare alle attività espositive, di proiezione, al deposito dei beni, agli uffici del personale e ad ogni altra attività della Fondazione”*);
- della condivisione di obiettivi di carattere generale che hanno trovato espressione esplicita nelle ulteriori co-progettualità promosse dai due enti (es. Torino Città del Cinema 2020);
- della rispondenza della specifica progettualità culturale e artistica alle politiche culturali e sociali della Città;
- delle competenze artistiche, tecniche ed economiche nonché delle garanzie di affidabilità e solidità possedute dalla Fondazione, quali requisiti imprescindibili a fronte del valore storico-artistico degli immobili di cui trattasi;
- della validità ed efficacia della gestione passata in termini di conservazione, valorizzazione e fruizione degli immobili;
- dell'intenzione dell'Amministrazione di salvaguardare le eccellenze esclusive del territorio, sostenendone la continuità aziendale e la ripresa anche in considerazione delle difficoltà create dalla situazione pandemica;
- della riprogettazione del Museo e degli investimenti futuri e in corso atti a valorizzare le strutture concesse, ad ampliarne l'accessibilità e a promuovere l'efficientamento energetico;

la Città ritiene che ricorrano le ragioni di pubblico interesse e i presupposti soggettivi ed oggettivi di cui al Regolamento per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili, n. 397, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 aprile 2021 (n. DEL 280/2021 - mecc. 2020 02847/131), esecutiva dal 26 aprile 2021, in vigore dal 1° maggio 2021, con specifico riferimento agli artt. 14, 15 e 23, per l'assegnazione diretta in comodato degli immobili denominati

“Mole Antonelliana” e “Cinema Massimo” con loro pertinenze, come da planimetrie allegate (**all. 2**), alla Fondazione Maria Adriana Prolo – Museo Nazionale del Cinema – Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine, in quanto soggetto senza fine di lucro partecipato dalla Città di Torino. Si specifica che l’immobile denominato “Mole Antonelliana” è da intendersi oggetto di comodato nella sua integrità, non essendo scindibile e comprendendo pertanto anche la guglia benché non rappresentata nelle planimetrie in possesso della Città ed allegate al presente provvedimento. Ciò altresì alla luce delle attività di valorizzazione degli spazi accessibili ipotizzate dal Museo e che dovranno essere adeguatamente supportate da idonei interventi di messa in sicurezza degli spazi che andranno eventualmente ad implementare il percorso di visita.

I beni oggetto del presente provvedimento, assegnati al Servizio Attività Culturali ai sensi dell’art. 9 del Regolamento n. 397, sono presenti nell’inventario dei Beni Immobili della Città alle Pratiche n. 187 per la “Mole Antonelliana” (bene classificato come Demaniale) e n. 183 per il “Cinema Massimo” (bene classificato come Indisponibile).

Gli immobili dovranno essere destinati al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione con divieto di qualsiasi altro uso, mantenendo pertanto le attuali destinazioni d’uso.

Compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione e subordinatamente ad esse, la Fondazione riconosce alla Città la disponibilità degli spazi presenti all’interno degli immobili per uso diretto o per la concessione a terzi segnalati dalla Città per un numero di moduli, come sotto indicato:

- n. 5 moduli a titolo gratuito per gli spazi della “Mole Antonelliana”;
- n. 30 moduli a titolo gratuito per le sale del “Cinema Massimo”;
- n. 30 moduli a tariffa agevolata per le sale del “Cinema Massimo”.

Per modulo si intende l’utilizzo dello spazio richiesto per 4 ore, secondo orario che dovrà essere concordato di volta in volta con un preavviso di almeno 30 giorni, in modo da non interferire con la programmazione delle attività museali e culturali della Fondazione. La tariffa agevolata è da intendersi nella misura del 50% della tariffa intera praticata dalla Fondazione per l’utilizzo della sala oggetto di richiesta.

La Fondazione dovrà porre a disposizione con l’uso dello spazio specifico, a favore della Città o dei terzi individuati, tutte le strutture, gli impianti, la fornitura dell’energia elettrica, del riscaldamento, il servizio di pulizia, nonché il personale necessario al funzionamento dello spazio, garantendo la piena funzionalità dello stesso e delle sue pertinenze. In ogni caso di utilizzo da parte di terzi fruitori, la Fondazione si impegna ad assumere la responsabilità per eventuali danni a ulteriori terzi soggetti, fatto salvo il diritto della Fondazione di rivalersi sui responsabili per il risarcimento del danno subito. Non sono invece a carico della Fondazione bensì degli utilizzatori effettivi gli oneri relativi ai diritti d’autore, a diritti erariali e gli obblighi di preventive comunicazioni o autorizzazioni alle competenti autorità per lo svolgimento delle attività previste, fatto salvo accordi specifici.

Compatibilmente e subordinatamente alla propria attività istituzionale ed entro la disponibilità esistente, la Fondazione potrà altresì concedere direttamente a terzi l’uso di spazi all’interno degli immobili in concessione, dietro pagamento da parte degli utenti delle tariffe individuate a cura della Fondazione.

Ai fini sopra detto la Fondazione dovrà comunicare alla Città le tariffe adottate e le successive

eventuali variazioni oltre che le specifiche tecniche e dotazioni degli spazi concedibili nonché eventuali servizi a carico dei terzi fruitori, non compresi nella tariffa di utilizzo.

È altresì ammessa la gestione da parte di soggetti terzi di eventuali attività accessorie alle principali e riconducibili agli scopi istituzionali della Fondazione, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in caso di autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività medesime. I soggetti individuati come gestori dovranno essere preventivamente comunicati alla Città per presa d'atto.

Trattandosi di unità immobiliari dichiarate di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004, esse rimangono sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo, tra cui l'obbligo per l'Amministrazione di ottenere l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino al comodato in oggetto, ai sensi dell'art. 57 bis del citato decreto. Il comodato di cui al presente provvedimento è pertanto condizionato al rilascio dell'autorizzazione e alle prescrizioni nella stessa eventualmente espresse, che dovranno essere recepite nel contratto di comodato.

La Fondazione dovrà impegnarsi a svolgere, a propria cura e spese:

1. con riguardo al "Cinema Massimo": tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, delle reti, degli impianti e delle attrezzature ricevuti in concessione, che si rendano necessarie per esigenze connesse allo svolgimento delle attività, alla conservazione dei beni o per adeguamento ad obblighi di legge;
2. con riguardo alla "Mole Antonelliana": tutte le attività di manutenzione ordinaria degli immobili, delle reti, degli impianti e delle attrezzature ricevuti in concessione, che si rendano necessarie per esigenze connesse allo svolgimento delle attività, alla conservazione dei beni o per adeguamento ad obblighi di legge. La manutenzione straordinaria della struttura resta in carico alla Città, salvo possibilità di autorizzare, per ragioni di urgenza, l'intervento sostitutivo ad opera della Fondazione per la loro realizzazione. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per interventi sostitutivi, la Città, con provvedimento del Dirigente competente e sulla base delle disponibilità effettive di bilancio, quantificherà il limite di spesa che sarà eventualmente coperto dalla medesima, definendone modalità di controllo, di liquidazione ed eventuali adempimenti fiscali conseguenti ed inerenti;
3. l'acquisto, l'integrazione e/o la manutenzione di allestimenti, arredi e parti mobili all'interno dei beni immobili concessi per una migliore funzionalità delle strutture e delle attività.

Ogni intervento tecnico sugli immobili dovrà in ogni caso ottenere il nullaosta patrimoniale a cura della Città ed essere altresì sottoposto, fin dalla fase progettuale, alla preventiva approvazione della Soprintendenza ABAP Torino, ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del comma 3sexies dell'art. 55 del D. Lgs n° 42/2004 e s.m.i., laddove richiesto.

Alla luce di quanto esposto, l'Amministrazione ritiene altresì che sussistano le ragioni di interesse pubblico ed i presupposti per la definizione di un comodato di durata decennale, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento cittadino sopra citato, prorogabile per ulteriori anni 10. Tale durata, oltre che essere giustificata dalle medesime ragioni alla base del comodato già esposte, risulta altresì strategica per dare continuità e solidità alla gestione di immobili che, per il loro valore artistico-culturale, impongono oneri manutentivi di conservazione e cura degli stessi di significativo peso anche nel caso di interventi ordinari, atti nondimeno a scongiurare la necessità di interventi straordinari. La durata prevista risulta inoltre funzionale alla riprogettazione del Museo, consentendo un più facile reperimento dei finanziamenti necessari agli investimenti prospettati, a beneficio della Città in qualità di proprietario degli immobili oltre che al fine di creare le condizioni

necessarie all'attribuzione integrale degli oneri manutentivi a carico della Fondazione.

Al termine del periodo di validità il comodato potrà essere rinnovato per ulteriori dieci anni, a seguito di richiesta da parte della Fondazione entro 180 giorni dalla scadenza, previa valutazione positiva da parte dell'Amministrazione dell'operato della Fondazione nei termini e ai fini di cui al comodato stipulato e previa assunzione degli atti necessari previsti dalle rispettive procedure interne ai due enti.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento n. 397, l'Ufficio Valutazioni ha proceduto alle operazioni di stima del canone di concessione di entrambi gli immobili come risulta dai documenti nn. 230/2022 e 231/2022 per un ammontare complessivo pari ad Euro 356.100,00 annui, di cui Euro 293.000,00 per l'immobile denominato "Mole Antonelliana" ed Euro 63.100,00 per l'immobile denominato "Cinema Massimo".

Ai sensi degli artt. 19 e 20 del Regolamento citato, considerato che:

- lo Statuto della Fondazione dispone che *"la Fondazione ha sede legale in Torino, Via Montebello n. 20, nei locali della Mole Antonelliana, concessi in uso gratuito alla Fondazione dal Comune di Torino. La Regione Piemonte e il Comune di Torino si impegnano altresì a mettere a disposizione della Fondazione altri immobili da destinare alle attività espositive, di proiezione, al deposito dei beni, agli uffici del personale e ad ogni altra attività della Fondazione, come approvato dalla Città in sede di adesione all'ente (deliberazione di Giunta Comunale mecc. n. 1991 07208/45 dell'8 luglio 1991) e confermato nella versione attuale dello Statuto;*
- compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e subordinatamente ad esse, la Fondazione dovrà riconoscere alla Città la disponibilità di spazi all'interno degli immobili dati in comodato, per uso diretto o per concessione a terzi, come sopra dettagliato;
- la particolare rilevanza e il preminente interesse pubblico all'adeguata conservazione e valorizzazione degli immobili per il valore dagli stessi rivestiti comportano l'assunzione in capo al concessionario di oneri particolarmente gravosi, in ordine alla quantità e qualità della progettazione culturale e degli interventi di manutenzione;

tutto ciò premesso, la Città approva con il presente provvedimento la concessione in comodato d'uso gratuito degli immobili denominati "Mole Antonelliana" e "Cinema Massimo" con relative pertinenze, a favore della Fondazione Maria Adriana Prolo - Museo Nazionale del Cinema - Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine per la durata di dieci anni, rinnovabile per ulteriori dieci.

Il comodato è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio della relativa autorizzazione Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino alla concessione in oggetto, ai sensi dell'art. 57 bis del citato decreto. A seguito di ottenimento della stessa, il Dirigente competente darà corso agli adempimenti necessari ai fini dell'esecuzione del presente provvedimento.

Tutte le utenze e le imposte sono poste a carico della Fondazione, che è già attualmente intestataria di tutti i contratti.

Per quanto riguarda l'ascensore panoramico, la gestione dello stesso è disciplinata dal "Contratto dei Servizi di Mobilità Urbana e Metropolitana" sottoscritto tra la Città di Torino, l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, Infratrasporti.To S.r.l. ed il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. e stipulato il 23/06/2016 con scadenza il 30/06/2027 (R.C.U. n. 6767).

Le condizioni contrattuali riguardanti gli elementi essenziali di cui al presente provvedimento sono stata asseverate dal Gruppo Interdivisionale previsto dal Regolamento succitato nella seduta del 5 aprile 2023.

Si dà atto che il presente atto non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (**All. 3**) e che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012, conservata agli atti del Servizio competente.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare ai sensi del Regolamento n. 397 "Regolamento per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 aprile 2021 (n. DEL 280/2021 – mecc. 20220 02847/131), esecutiva dal 26 aprile 2021, in vigore dal 1° maggio 2021, in particolare agli artt. 14, 15, 18, 19, 20 e 23, la concessione in comodato d'uso gratuito alla Fondazione Maria Adriana Prolo - Museo Nazionale del Cinema - Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine con sede in Torino, via Montebello n. 20 - 10124, C.F. e P.IVA 06407440012, partecipata dalla Città, dell'immobile denominato "Mole Antonelliana", sito in Torino, via Montebello n. 20, Torino (TO), individuato al N.C.E.U., al foglio 1248 particella 254, sub 4 e dell'immobile denominato "Cinema Massimo", sito in via Verdi n. 18, Torino (TO) individuato al N.C.E.U., al foglio 1280, particella 12, subalterni 1 e 2, meglio identificati nelle planimetrie allegate (**all. 2**), per una durata di dieci anni, rinnovabili per ulteriori dieci anni, ai fini e con le modalità indicati in narrativa, alla luce della relazione presentata dalla Fondazione (**all. 1**);
2. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale del Servizio Attività Culturali si provvederà all'approvazione dello schema di comodato nel quale troveranno disciplina i reciproci diritti ed obblighi delle parti, nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento (gratuità e durata decennale del comodato, modalità di ripartizione degli oneri di manutenzione straordinaria e di utilizzo degli immobili da parte della Città e di terzi, il tutto come esposto in narrativa e qui richiamato), e la cui formalizzazione resta subordinata al provvedimento autorizzativo della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ai sensi dell'art. 57 bis del D. Lgs. 42/2004, di cui il contratto di comodato dovrà recepire eventuali prescrizioni;
3. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della Deliberazione della Giunta Comunale 2012 4257/008 del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio Gestione e Controllo Utenze;

4. di attestare che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (**all. 3**).

Proponenti:

L'ASSESSORA
Rosanna Purchia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Chiara Bobbio

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-325-2023-All_1-All.1_prot._n._5250_-_Richiesta_rinnovo_e_relazione_MNC.pdf
2. DEL-325-2023-All_2-All.2_planimetrie.pdf
3. DEL-325-2023-All_3-All.3_VIE.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento